



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL MINISTRO

e

**le Organizzazioni sindacali: SAPAF, Federazione Nazionale UGL/CFS,
FNS CISL/CFS, UIL PA/CFS-DIRFOR, FP CGIL/CFS;**

VISTO il d.Lgs. 12 maggio 1995, n.195 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 16 marzo 1999, n.254, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 18 giugno 2002, n.164, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

VISTO il d.P.R. 19 novembre 2003, n.384, ed in particolare l'articolo 3;

VISTO il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, ed in particolare l'articolo 5;

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51;

VISTO il d.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184;

VISTI gli articoli 23, 24, 25 dell'Accordo Nazionale Quadro 18 gennaio 2010;

VISTA la nota con la quale il Sig. Ministro ha delegato il Capo del Corpo a sottoscrivere l'accordo;

Sottoscrivono l'allegato accordo sul

**FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2014
per il personale del Corpo forestale dello Stato**

Roma, 24/06/2014

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SAPAF

Fed.Naz.
UGL/CFS

FNS CISL/CFS

UIL PA/CFS-DIRFOR

FP CGIL/CFS



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014

Articolo 1
(Risorse finanziarie - anno 2014)

Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2014, sulla base di quanto assegnato sui capitoli n. 2864, n. 2851, n. 2852, pari a € 8.523.982,00, cui si aggiungono i residui derivanti dalle economie del Fondo 2013, ammontano complessivamente a € 9.043.694,51, da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti e sono destinate a remunerare le prestazioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 2
(Destinazione delle risorse del Fondo)

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 sono utilizzate dall'Amministrazione nella misura di € 8.120.300,00 per le fattispecie di cui all'art. 3 e di € 923.394,51 per la contrattazione decentrata di cui all'art. 4 e sono finalizzate a riconoscere e compensare l'impiego del personale che opera in strutture operative sul territorio, compensare l'impiego in comandi o incarichi che comportano disagi e particolari responsabilità e compensare l'impiego del personale negli uffici amministrativi, attraverso forme di incentivazione alla produttività collettiva.
2. Destinatario degli emolumenti previsti dal comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. 184/2010, è il personale dei ruoli in servizio del Corpo forestale dello Stato, escluso il personale dirigente.

Articolo 3
(Fattispecie applicative)

1. Al personale del ruolo ispettore: in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fissi, NOC, NOS e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso mensile di € 115,00.
2. Al personale del ruolo sovrintendente: in qualità di Comandante nelle Stazioni,

Chaz

SN

dm



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso mensile di € 130,00.

3. Al personale del ruolo agente e assistente: in qualità di Comandante nelle Stazioni, Posti fissi, NOC e NOS, e in qualità di responsabile dell'aliquota CFS nelle Sezioni di P.G., è riconosciuto, per la particolare responsabilità della funzione, un compenso mensile di € 155,00.
4. Al personale assegnato nelle Stazioni, Posti fissi, NOS e NOC, e presso i NAF, NIAB, NICAF, NIPAF, NIRDA, NOA, SCT, Nucleo centrale CITES, Servizio investigativo centrale CITES, Sezioni di P.G. (assegnati o in forma di collaborazione), è riconosciuto, per la particolare funzione esercitata, un compenso mensile di € 98,00.
5. Al personale assegnato ai Comandi regionali, Comandi provinciali, UTB, CTA, Ispettorato generale, sedi Scuola, COA e SNEM è riconosciuto, per la particolare funzione esercitata, un compenso mensile di € 60,00.
6. Al personale che, in servizio presso la sede di primo accesso del CFS, ove non sia disponibile alloggio di servizio a titolo gratuito, è nella condizione di locazione onerosa e, nello stesso tempo, non è proprietario, così come i componenti del proprio nucleo familiare, di abitazione nella circoscrizione di competenza della sede di servizio o comunque entro una distanza carrabile di 40 km dalla sede dell'ufficio, e' riconosciuto un importo pari a € 100,00 mensili, in caso il prezzo di locazione sia non inferiore a € 250,00. Nel caso in cui la medesima unità abitativa è condotta, come risultante dal contratto di locazione, da più appartenenti al Corpo forestale dello Stato, a ciascuno degli affittuari può essere corrisposta l'importo di cui sopra. In ogni caso la somma dei compensi così corrisposti non può essere superiore all'importo del canone di locazione. Tale compenso non può essere concesso allo stesso personale per un periodo superiore a cinque anni. Le condizioni sopra richiamate devono essere documentate nei modi previsti dalla legge e possono essere verificate dall'Amministrazione.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

7. Sono attribuiti ulteriori compensi per i servizi di turno nelle misure sotto indicate:
 - per l'impiego in turni di reperibilità, sulla base del numero massimo di turni assegnato a ciascun Comando regionale, per turno € 18,00;
 - chiamata in servizio durante lo stato di reperibilità, per turno..... € 28,00;
8. Il diritto alla corresponsione degli incentivi di cui ai commi 1-2-3 si consegue solo se l'incarico è conferito con provvedimento formale.
9. Gli incentivi previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 5, non sono cumulabili tra loro, ma è previsto il riconoscimento dell'indennità più favorevole al personale.
10. Non vengono compensati i mesi in cui il personale è posto in aspettativa senza assegni.

Articolo 4

(Ripartizione delle risorse a livello decentrato)

1. Nel limite di cui all'articolo 2, al Punto Ordinante della Spesa sono assegnate con provvedimento di riparto, sulla base del criterio di proporzionalità diretta con il personale risultante assegnato alle strutture dipendenti da ciascuna sede di contrattazione decentrata, le risorse indicate nell'allegata tabella, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile e previa registrazione da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio.
2. Gli accordi decentrati dovranno essere avviati nel più breve tempo possibile e conclusi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo. Il responsabile del procedimento è il Presidente della delegazione di parte pubblica nella sede di contrattazione decentrata.
3. Laddove l'accordo non sia sottoscritto entro i termini di cui sopra, il Presidente della delegazione di parte pubblica informerà immediatamente l'Ufficio relazioni sindacali, che provvederà, entro 15 giorni, alla elaborazione dell'accordo di concerto con le Organizzazioni sindacali componenti il tavolo di contrattazione

Rede

SD

am



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO

nazionale.

4. Ciascuna sede di contrattazione decentrata deve distribuire le risorse assegnate nel rispetto delle finalità individuate al precedente art. 2, comma 1, e deve individuare fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle già previste a livello nazionale nel presente accordo.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Tutti gli importi relativi ai compensi individuati negli articoli precedenti sono da intendersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.
2. L'Amministrazione, a livello centrale, provvede a raccogliere i dati relativi alle fattispecie di cui all' art. 3 del presente accordo, necessari al conferimento delle risorse ai Punti Ordinanti della Spesa, subordinatamente alla verifica della disponibilità contabile.
3. Il Capo del Servizio III sovrintende ai processi descritti nel precedente comma e verifica che siano assicurati, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, i flussi informativi tra Ispettorato generale e Comandi regionali, segnalando eventuali inadempienze.
4. Le risorse finanziarie saranno assegnate al Punto Ordinate della Spesa, per il pagamento delle spettanze del primo semestre, entro il mese di luglio, a condizione che siano asseverati i controlli preventivi di regolarità amministrativa-contabile di cui al d.lgs. n. 123/2011. Il responsabile del procedimento è il delegato al Punto Ordinate della Spesa.
5. Entro il mese di novembre saranno assegnati ai P.O.S. i conferimenti stimati per la liquidazione dei compensi fino al mese di dicembre.
6. Gli stanziamenti del Fondo previsti per compensare le fattispecie di cui all'articolo 3 e non utilizzati in ciascun esercizio finanziario costituiscono, quali residui, dotazione aggiuntiva del Fondo stesso per l'anno successivo.

aw

Sd

⁵
CM

RIPARTIZIONE SEDI DECENTRATE RISORSE FONDO 2014

	TOTALE PERSONALE 1 gennaio	%	RIPARTIZIONE RISORSE
ABRUZZO	571	7,88	72.805,62
BASILICATA	315	4,35	40.164,22
CALABRIA e SICILIA	525	7,25	66.940,36
CAMPANIA	484	6,68	61.712,64
EMILIA ROMAGNA	399	5,51	50.874,68
LAZIO e Sardegna	660	9,11	84.153,60
LIGURIA	195	2,69	24.863,56
LOMBARDIA	406	5,61	51.767,22
MARCHE	278	3,84	35.446,52
MOLISE	173	2,39	22.058,44
PIEMONTE	351	4,85	44.754,41
PUGLIA	446	6,16	56.867,43
TOSCANA	569	7,86	72.550,60
UMBRIA	273	3,77	34.808,99
VENETO E FVG	397	5,48	50.619,67
ISPETTORATO GEN	633	8,74	80.710,95
SCUOLA e corsisti	331	4,57	42.204,31
C.O.A.	236	3,26	30.091,29
TOTALE	7.242	100	923.394,51

TOTALE RISORSE DECENTRATA € 923.394,51